


Regolamento

per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nell'Agglomerato Industriale di Oristano

(Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio n.7 del 29/11/2024)



ENTE PUBBLICO
(Legge Regionale n° 10/2008)
SEDE LEGALE
09170 Oristano - Via Carducci n. 21
UFFICI AMMINISTRATIVI
09096 Santa Giusta
Via Marongiu snc - Porto Industriale
CONTATTI
Tel.: 0783 35461
info@ciporistano.it
protocollo@pec.ciporistano.it
www.ciporistano.it
PARTITA IVA 00087530952
CODICE FISCALE 80003430958



**CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE ORISTANESE**

| | | |
|---|--|----------------|
| CAPO I | Oggetto e ambito di applicazione | Pag. 3 |
| Articolo 1 | Oggetto e norme di riferimento | Pag. 3 |
| Articolo 2 | Definizioni | Pag. 3 |
| Articolo 3 | Finalità | Pag. 4 |
| Articolo 4 | Trattamento dei dati personali | Pag. 5 |
| CAPO II | Obblighi per il titolare del trattamento | Pag. 6 |
| Articolo 5 | Titolare | Pag. 6 |
| Articolo 6 | Responsabile | Pag. 6 |
| Articolo 7 | Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo | Pag. 7 |
| Articolo 8 | Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza | Pag. 7 |
| Articolo 9 | Accesso ai sistemi e parole chiave | Pag. 8 |
| CAPO III | Trattamento dei dati personali | Pag. 8 |
| <i>SEZIONE I</i> | <i>Raccolta e requisiti dei dati personali</i> | <i>Pag. 8</i> |
| Articolo 10 | Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali | Pag. 8 |
| Articolo 11 | Obblighi degli operatori | Pag. 9 |
| Articolo 12 | Informazioni rese al momento della raccolta | Pag. 9 |
| <i>SEZIONE II</i> | <i>Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati</i> | <i>Pag. 9</i> |
| Articolo 13 | Diritti dell'interessato | Pag. 9 |
| <i>SEZIONE III</i> | <i>Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati</i> | <i>Pag. 11</i> |
| Articolo 14 | Sicurezza dei dati | Pag. 11 |
| Articolo 15 | Cessazione del trattamento dei dati | Pag. 11 |
| Articolo 16 | Limiti alla utilizzabilità di dati personali | Pag. 11 |
| Articolo 17 | Responsabilità per danni derivati da trattamento illecito | Pag. 11 |
| <i>SEZIONE IV</i> | <i>Comunicazione e diffusione dei dati</i> | <i>Pag. 12</i> |
| Articolo 18 | Comunicazione e diffusione dei dati | Pag. 12 |
| CAPO IV | Tutela amministrativa e giurisdizionale | Pag. 13 |
| Articolo 19 | Tutela | Pag. 13 |
| CAPO V | Norme finali | Pag. 13 |
| Articolo 20 | Entrata in vigore, abrogazioni e adeguamenti | Pag. 13 |
| ALLEGATO 1 Regolamento fototrappole | | |
| ALLEGATO 2 Documento di valutazione impatto privacy | | |
| ALLEGATO 3 Planimetria con ubicazione delle videocamere | | |

CAPO I OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, conseguente alla utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, attivati nell'agglomerato Industriale di Oristano.
2. Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente Regolamento, registrano immagini in aree delimitate dalle zone di installazione delle telecamere e possono riprendere, a seconda della posizione, sia i mezzi di trasporto sia i soggetti che transitano nell'area interessata.
3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti norme e disposizioni:
 - ✓ Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalla Direttiva UE n. 2016/680;
 - ✓ Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
 - ✓ D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città* (cd. *Decreto sicurezza*), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
 - ✓ D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.
4. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per *"Codice"*: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per *"GDPR"*: il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, normativa europea in materia di protezione dei dati;
 - c) per *"Impianto di videosorveglianza"*: qualunque impianto di ripresa formato da una o più telecamere fisse o mobili, in grado di riprendere e registrare immagini utilizzato per le finalità di cui al presente regolamento;
 - d) per *"banca dati"*: il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto utilizzati dagli stessi soggetti;
 - e) per *"trattamento"*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la

- distruzione;
- f) per *“dato personale”*: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza;
 - g) per *“titolare”*: l’Ente Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - h) per *“responsabile”*: il Direttore pro tempore legato da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - i) per *“DPO”* il: *Responsabile della protezione dei dati*
 - j) per *“incaricati”*: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - k) per *“interessato”*: la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - l) per *“comunicazione”*: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m) per *“diffusione”*: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - n) per *“dato anonimo”*: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - o) per *“blocco”*: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3

Finalità

1. Attraverso i suddetti impianti di videosorveglianza, il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese intende perseguire le finalità conformi alle proprie funzioni istituzionali. In particolare:
 - a) attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in territorio consortile;
 - b) tutelare gli immobili di proprietà dell’Ente e gli insediamenti che insistono nell’Agglomerato, prevenendo eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) controllare determinate aree soggette eventualmente a gettito di rifiuti non conformi alle disposizioni nazionali, regionali, comunali e consortili;
 - d) monitorare il traffico veicolare e pedonale;
 - e) tutelare i soggetti fruitori a vario titolo degli spazi monitorati, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone oggetto di videosorveglianza;
 - f) eventualmente acquisire elementi probatori validi per le fattispecie di violazioni amministrative o penali;
2. La videosorveglianza in ambito consortile si fonda sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, applicabili al trattamento di dati personali di cui al Regolamento EU 679/2016 (GDPR). Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; pertanto la videosorveglianza consortile è permessa senza necessità di consenso da parte degli interessati. In applicazione dei principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati (c.d. minimizzazione dei dati), il sistema di videosorveglianza e i sistemi informatici utilizzati sono configurati in modo da

raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate o ingrandite. In armonia con il principio di proporzionalità, infine, gli impianti di videosorveglianza sono utilizzati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate inadeguate o inattuabili.

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio gestito dal Consorzio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Esso garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Presso la sede amministrativa del Consorzio, in ambienti ad accesso disciplinato, sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere. Il collegamento all'impianto di videosorveglianza è esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta al Consorzio, nei limiti e con l'osservanza delle norme di Legge oltre che di quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. Il Consorzio può utilizzare impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio che riprendano e registrino immagini che consentano di rilevare la targa dei veicoli in transito e identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese. Il trattamento delle immagini video e fotografiche riprese e scattate dalle cosiddette "foto-trappole" trova una più puntuale disciplina nell'allegato 1, in appendice a questo regolamento.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970 e ss.mm.ii.) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Consorzio Industriale, di amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. L'utilizzo degli Impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro dovrà essere disciplinato da appositi Accordi Aziendali con le OO.SS.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5

Titolare

1. Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, rappresentato dal Presidente pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappole di cui al presente regolamento. Al Titolare compete ogni decisione circa le modalità di trattamento e la vigilanza sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.
2. In ossequio al disposto di cui all'articolo 35, par. 3, lettera c), del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza consortile dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, qualora il Consorzio implementi la propria dotazione di strumenti di videosorveglianza/fotrappolaggio, o qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve procedere alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali - DPIA (data protection Impact assessment), per la quale può essere assistito dal Responsabile della protezione dati (DPO) e dal Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 6

Responsabile

1. La nomina del Direttore Generale pro tempore, disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, attribuisce anche la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati e Referente in materia di protezione dei dati personali, con i compiti analiticamente specificati nel presente Regolamento.

Il Responsabile del trattamento ha la facoltà di designare eventuali altri Responsabili del trattamento e/o co-Responsabili nelle persone dei Dirigenti/Responsabili di U.O. e dei Funzionari delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione consortile, che sono autorizzati alla visualizzazione delle immagini acquisite dall'impianto di videosorveglianza mediante monitor o dispositivi portatili direttamente collegati alla sala di controllo e preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, dai provvedimenti del Garante, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile del trattamento, con riguardo ai dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in particolare:
 - a) organizza il trattamento delle immagini registrate e/o visualizzate tramite i sistemi di videosorveglianza;
 - b) nomina per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati e delle immagini in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori;
 - c) controlla che il periodo di conservazione delle immagini sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d) vigila sulla puntuale osservanza, da parte degli incaricati, delle istruzioni impartite e sul corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza;
 - e) verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e

- trasparente;
- f) garantisce che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
4. Il Responsabile del trattamento, tenuto conto del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
 5. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR;
 6. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del GDPR.
 7. Il Responsabile del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del GDPR, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico.
 8. Con specifico riferimento all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e di fototrappolaggio per finalità di sicurezza urbana si richiamano i principi di cui alle sotto elencate disposizioni normative:
 - ✓ D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
 - ✓ Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
 - ✓ D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (cd. Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48.

Articolo 7

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Presidente, al Responsabile del trattamento, al personale autorizzato dal Responsabile del trattamento con apposito atto formale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati a fronte di legittima e ragionevole motivazione, per iscritto, dal Responsabile del trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala di controllo e agli altri uffici o dispositivi mobili in cui sono stati attivati i collegamenti col sistema di videosorveglianza consortile, solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla sorveglianza, alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere autorizzati per iscritto dal Responsabile del trattamento.
4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto

Articolo 8

Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, designa e nomina con apposito atto formale gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza tra i dipendenti dell'Ente. Per la gestione del servizio potrà essere prevista anche una apposita convenzione tra il Consorzio e un Istituto di Vigilanza. Se nell'oggetto della convenzione è incluso anche il trattamento dei dati acquisiti dalle videocamere il Titolare sarà tenuto a designare l'Istituto Responsabile del trattamento, provvedendo altresì ad impartirgli le istruzioni previste con particolare riferimento all'indicazione dei termini di conservazione delle immagini.
2. Gli incaricati andranno nominati tra i dipendenti in servizio presso la Sede del Cipor che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. Il Responsabile designa e nomina un incaricato per la sicurezza degli impianti per le funzioni di protezione e conservazione dei dati nei server di registrazione.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati, di cui al comma 1, saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala di controllo ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Articolo 9

Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'Art.3 del presente Regolamento. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - Al Titolare, al Responsabile del trattamento ed ai soggetti autorizzati al trattamento (incaricati);
 - Alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto;
 - All'interessato del trattamento, in quanto oggetto delle riprese, che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della stessa, secondo al procedura descritta al successivo art.13. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del Titolare del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
 - ai soggetti legittimati all'accesso alle immagini qualora sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi

- giuridici del soggetto istante;
- all’Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria al fine di acquisire elementi probatori validi per le fattispecie di violazioni amministrative o penali.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria *password* di accesso al sistema. Il sistema dovrà essere fornito di “log” di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno. L’incaricato per la sicurezza degli impianti curerà la protezione dei *server* di registrazione da ogni possibile rischio di distruzione, perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati esclusivamente per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento purché connesse e consequenziali alle finalità dinanzi specificate;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati con modalità volta a salvaguardare l’anonimato.
2. I dati personali sono ripresi attraverso gli strumenti degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio consortile.
3. Gli strumenti degli impianti di videosorveglianza di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la sala di controllo. In questa sede le immagini saranno visualizzate su *monitor*.
4. Le immagini videoregistrate saranno conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, in appositi *server* ubicati presso i locali della Sede dell’Ente. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell’Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.

Articolo 11

Obblighi degli operatori

1. L’utilizzo del *brandeggio* (spostamento delle telecamere) da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente

regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre all'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 12

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 ed alle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree ove avvengono le riprese, ovvero in prossimità di esse e nelle quali sarà riportata informativa sintetica a norma di legge.
Qualora l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e fototrappolaggio rispondesse all'esigenza di preservare/rafforzare la sicurezza urbana nel territorio consortile troveranno applicazione le disposizioni di cui ai sotto elencati provvedimenti:
 - ✓ D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
 - ✓ Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010);
 - ✓ D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (cd. Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
2. Il Consorzio, nella persona del Responsabile, si obbliga ad informare gli interessati dell'attivazione dei sistemi di videosorveglianza, della loro eventuale implementazione e/o modifica nonché cessazione.

SEZIONE II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 13

Diritti dell'interessato

1. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "*Registro delle attività di trattamento e degli accessi*" (cartaceo od informatico), conservato dal Responsabile del trattamento dati, nel quale sono riportati:
 - 1.1. la data e l'ora d'accesso;
 - 1.2. l'identificazione del soggetto autorizzato;
 - 1.3. i dati per i quali è richiesto l'accesso;
 - 1.4. la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - 1.5. le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - 1.6. la sottoscrizione del medesimo.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, in forza degli articoli 15-21 del regolamento UE 2016/67:

 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta (ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo):
 - c.1. la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti in corso dei propri dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - c.2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c.3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato

o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile, anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata oralmente, indicando la motivazione e allegando un documento d'identità, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI****Articolo 14***Sicurezza dei dati*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 10, commi 3 e 4.
2. In ossequio al disposto di cui all'articolo 35, par. 3, lettera c), del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza consortile dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico il Titolare assistito dal Responsabile della protezione dati (DPO) e dal Responsabile del trattamento dei dati procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali - DPIA (data protection Impact assessment) - (Allegato 2)

Ogniquale volta il Consorzio implementi la propria dotazione di strumenti di videosorveglianza/fototrappolaggio il Responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati procederanno ad un'analisi preliminare di impatto e alla integrazione del DPIA.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Articolo 15*Cessazione del trattamento dei dati*

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i connessi dati personali sono distrutti.

Articolo 16*Limiti alla utilizzabilità di dati personali*

1. L'utilizzabilità dei dati trattati è vincolata alla finalità per cui essi sono raccolti e non potranno essere utilizzati per finalità diverse se non per quelle direttamente connesse e consequenziali alle finalità che ne legittima la raccolta.

Articolo 17*Responsabilità per danni derivanti da trattamento illecito*

1. La materia di cui al presente articolo è regolamentata dal D. Lgs.n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché dal regolamento UE 2016/679.

Per le finalità di sicurezza urbana si rinvia alle sotto elencate norme:

- ✓ D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
- ✓ Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010);
- ✓ D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (cd. Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;

SEZIONE IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**Articolo 18***Comunicazione e diffusione dei dati*

1. La comunicazione dei dati trattati dal Consorzio in conseguenza dell'azione delle videocamere dei sistemi di videosorveglianza complessivamente considerati non potrà avvenire se non nei confronti dei soggetti ai quali il Consorzio deve comunicarli per effetto di obbligo di legge ovvero adempimento contrattuale oltre che per l'esercizio delle proprie pubbliche funzioni. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE****Articolo 19***Tutela*

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalle normative specifiche di riferimento in materia dinanzi richiamate.

CAPO V**NORME FINALI****Articolo 20***Entrata in vigore, abrogazioni e adeguamenti*

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il giorno della pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, come stabilita dal comma precedente, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea, in materia di videosorveglianza e di trattamento di dati personali. Le norme di questo regolamento sono altresì soggette ad immediato recepimento dei sopravvenuti atti amministrativi dell'Autorità nazionale di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) modificativi dei contenuti delle disposizioni attualmente in vigore.
5. Le norme del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, produttivo e territoriale.
6. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete al *responsabile*, il Direttore pro tempore, che identifica le aree sensibili ai fini della prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in territorio consortile, con apposita Determinazione, che disporrà anche la sostituzione dell'ALLEGATO 3 al presente Regolamento - Planimetria con ubicazione delle videocamere.